



CITTA' DI CASTANO PRIMO
Provincia di Milano

STATUTO DEL COMUNE DI CASTANO PRIMO

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.04.2013 con deliberazione n. 27

S T A T U T O COMUNE CASTANO PRIMO

INDICE

Titolo I

PRINCIPI E FINALITA`

Art. 1 - Autonomia del Comune

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Principi, valori e finalità

Art. 4 - Funzioni del comune

Art. 5 - Emblemi del Comune - Titolo di città

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Art. 6 - Organi del comune

Capo II

Art. 7 - Il Consiglio comunale

Art. 8 - I consiglieri comunali

Art. 9 - Gruppi consiliari

Art. 10 - Commissioni comunali

Art. 11 - Principi di funzionamento del Consiglio comunale

Capo III

Art. 12 - La Giunta comunale

Art. 13 - Composizione e presidenza della Giunta

Art. 14 - Il Sindaco - Attribuzioni

Art. 15 - Vicesindaco

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Art. 16 – Libere forme associative e organismi di partecipazione

Art. 17 - Forme di consultazione e partecipazione

Art. 18 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 19 – Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 20 – Diritto di iniziativa

Capo II

Art. 21 - Referendum

Art. 22 – Effetti del referendum

Capo III

Art. 23 – Diritto di accesso dei cittadini

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 24 – Servizi pubblici comunali

Art. 25 – Aziende speciali ed istituzioni

Titolo V

LE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 26 – Forme associative e di cooperazione

Titolo VI

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 – Principi generali amministrativi

Art. 28 - Regolamenti

Art. 29 – Organizzazione, direzione, responsabilità degli uffici

Art. 30 – Il Segretario comunale

Art. 31 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 32 – Controllo interno

Titolo VII

Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I

PRINCIPI E FINALITA`

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Castano Primo è autonomo.

Rappresenta la propria Comunità e ne cura gli interessi esercitando la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi inderogabili espressamente sanciti dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia impositiva e finanziaria è esercitata dal Comune nell'ambito dei propri regolamenti, del suo statuto, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, confinante con i territori dei Comuni di Buscate, Cuggiono, Lonate Pozzolo, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. Il territorio comunale si estende su una superficie di 19,74 kmq..

2. Il territorio comunale fa parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

3. La sede del Municipio è situata presso la Villa Rusconi in corso Roma.

Art. 3 - Principi, valori e finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi d'autonomia, sussidiarietà, democrazia, partecipazione e trasparenza, per raggiungere le seguenti finalità:

a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire l'effettiva parità, e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, e associativa della Comunità;

b) tutela e promozione dei valori sociali, economici, patriottici, politici e culturali, che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della Comunità;

- c) il progresso culturale in ogni sua libera manifestazione, attuando iniziative per sensibilizzare soprattutto i giovani ai valori della solidarietà, della cooperazione, della tolleranza, della giustizia, della libertà e della pace nonché a ripudiare la guerra, quale mezzo di risoluzione delle controversie;
- d) tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del proprio territorio, anche per garantire alla Comunità locale una migliore qualità della vita;
- e) tutela della salubrità dell'acqua, evitandone lo sperpero e lo spreco e promuovendo il carattere pubblico del sistema idrico integrato;
- f) impegno a riconoscere il valore d'ogni persona ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta a esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalla sua razza ed età, dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali e dalle sue convinzioni religiose, operando nel pieno rispetto della dignità umana e in difesa del diritto alla vita;
- g) promozione di un sistema di giustizia sociale, di tutela della famiglia come fondamento primario della società, con particolare riguardo al sostegno delle nascite, dell'infanzia ed alle persone socialmente più deboli, attivato da interventi pubblici e privati e dal volontariato;
- h) ricerca ed attuazione di iniziative atte a creare lavoro ed occupazione;
- i) favorire la partecipazione della nostra Comunità, di cittadini singoli o associati, ad iniziative umanitarie o culturali all'estero.

2. Il Comune persegue le proprie finalità con il metodo della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici dello Stato e della Regione Lombardia, con l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, imprenditoriali, professionali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune, infine, assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente

partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 4 - Funzioni del comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la Popolazione ed il Territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune, oltre alle funzioni proprie, esercita le funzioni conferite o delegate, con l'assegnazione delle risorse necessarie, dallo Stato e dalla Regione Lombardia, riconoscendone, a tal fine, i relativi poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associazioni a favore della popolazione di Castano Primo il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

Art. 5 - Emblemi del Comune - Titolo di Città

1. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:

Stemma: d'azzurro, al castello d'argento, murato di nero, aperto del campo, attraversante un albero fogliato di verde col fusto visibile dall'apertura; il tutto su terreno al naturale saliente verso i fianchi dello scudo. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CASTANO PRIMO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'uso degli emblemi comunali è consentito ogni qualvolta la Giunta Comunale lo ritenga opportuno.

3. Il Comune di Castano Primo si pregia del titolo di città concesso con decreto del Capo dello Stato in data 11 ottobre 1984.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Art. 6 - Organi del comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Capo II

Art. 7 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza esclusiva per tutti gli atti fondamentali così come espressamente attribuitigli dalle norme vigenti.

3. Il Consiglio, inoltre, approva risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e tutti gli atti che, non avendo natura provvedimentale, esprimono l'indirizzo politico-amministrativo del comune o la sua potestà di controllo.

4. Partecipa alla definizione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, e presentate entro 60 giorni dall'elezione. I Consiglieri entro 20 giorni esaminano la proposta e presentano osservazioni. Il Consiglio delibera entro i 20 giorni successivi. La verifica annuale e gli adeguamenti si effettuano contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 8 - I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica ed assumono

tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione; il loro status e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.

2. I Consiglieri rappresentano la Comunità locale senza vincolo di mandato imperativo ed hanno, nell'adempimento delle loro funzioni, piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze nonché diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del Consigliere. Al fine di giustificare l'assenza, il Consigliere, personalmente o tramite altro Consigliere Comunale, informerà il Sindaco. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunicherà al Consiglio le assenze giustificate. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

La decadenza può essere pronunciata solo dopo la contestazione fatta per iscritto al Consigliere da parte del Sindaco entro 15 giorni dal realizzarsi dell'ipotesi di decadenza prevista. Il Consigliere formula giustificazioni entro i 15 giorni successivi. Sulle giustificazioni prodotte si pronuncia la Conferenza dei Capigruppo che decide in merito all'iscrizione della pronuncia di decadenza nell'ordine del giorno. In caso di mancate giustificazioni, la decadenza va posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Non sono comunque causa di decadenza le assenze per malattia, per gravi motivi di famiglia, per l'assolvimento di altri compiti istituzionali o per motivi di lavoro documentati.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge dello Stato.

6. Il Consigliere accede agli uffici comunali, alle informazioni ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di rappresentante della Comunità, con le modalità fissate nel regolamento comunale.

7. Il Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per l'espletamento delle sue funzioni; in mancanza, si intende domiciliato presso la Sede Municipale.

Art. 9 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità previste nel regolamento, designando il proprio capo gruppo. Fino a quando non venga esercitata tale facoltà, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista e, in caso di parità i voti, nel Consigliere più anziano di età.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede le attribuzioni e le modalità di funzionamento dei succitati gruppi.

Art. 10 - Commissioni comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, la conferenza dei capigruppo nonché, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti, temporanee o speciali, ovvero Commissioni di controllo o di garanzia.

2. La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia è assegnata a rappresentanti della Minoranza.

3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 11 - Principi di funzionamento del Consiglio Comunale

1. I poteri attribuiti al Presidente del Consiglio Comunale sono esercitati dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice-Sindaco, eletto Consigliere Comunale.

2. In caso di assenza del vicesindaco le funzioni di presidente del Consiglio Comunale sono svolte dall'Assessore, eletto Consigliere Comunale, nell'ordine determinato dal Sindaco, come previsto dal successivo art. 16.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, la discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Gli atti ed i documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri, di norma, almeno il quinto giorno antecedente la seduta assembleare, ovvero almeno un giorno prima, in casi eccezionali, giustificati ed adeguatamente motivati.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste riguardanti materie di competenza del Consiglio ovvero inerenti alla discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini prescritti dal regolamento.

Capo III

Art. 12 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, con il Sindaco, è organo di governo del Comune.

2. La Giunta, in collaborazione con il Sindaco, compie tutti gli atti attraverso i quali si estrinseca l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e, in quanto tali, rientranti ai sensi della normativa vigente nelle funzioni degli organi di governo, purché non riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

3. Oltre agli atti per i quali la legge le attribuisce la competenza, la Giunta Comunale:

a) adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;

b) approva i progetti preliminari per la realizzazione di opere pubbliche;

- c) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
- d) approva, su proposta del Sindaco, gli atti di indirizzo della gestione;
- e) verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo;
- f) delibera il patrocinio comunale a favore di manifestazioni culturali, sociali, sportive, di beneficenza ecc. nonché concede contributi a privati, enti, organismi ed associazioni;
- g) nomina i componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge, i regolamenti o il presente statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; determina la programmazione delle assunzioni di personale.

4. La Giunta adotta, altresì, i seguenti atti:

- a) determina le tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi del Comune;
- b) adotta gli atti relativi alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
- c) concede in uso gli immobili di proprietà comunale;
- d) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunale;
- e) approva il Piano esecutivo di gestione (Peg), individuando i Responsabili dei Servizi, l'ammontare delle risorse da assegnare e gli obiettivi da raggiungere.

Art. 13 - Composizione e presidenza della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro ad un massimo di ¼ dei consiglieri del Comune, compreso il Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche due Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli eventuali Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione relativamente alle deleghe assegnate, ma non hanno diritto di voto. Gli Assessori esterni non possono rivestire la carica di Vicesindaco.
3. Ogni provvedimento di nomina di un Assessore deve indicare anche l'ambito di esercizio dei poteri inerenti alla carica e le materie che formano oggetto della sua competenza.
4. Il Sindaco provvede a dare comunicazione della nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
5. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e si tiene in seduta non pubblica.
6. Si riunisce in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco periodicamente.
7. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Sindaco su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli Assessori Comunali.
8. Le modalità di convocazione delle sedute sono definite dalla Giunta nella sua prima riunione e successivamente ogniqualvolta ritiene opportuno modificarle.
9. La determinazione del calendario delle sedute ordinarie della Giunta e delle sue modalità di convocazione deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli Assessori Comunali.
10. Ciascun Assessore ha diritto di proposta per le materie di competenza della Giunta.
11. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
12. Le proposte di deliberazione della Giunta si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti favorevoli dei votanti, non considerandosi tali coloro che si astengono od hanno consegnato scheda bianca o nulla.

Art. 14 - Il Sindaco - Attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo di governo del Comune e Ufficiale di Governo.

2. Rappresenta il Comune, è responsabile dell'amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco:

a) emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico - amministrativo del Comune;

b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;

c) stare in giudizio per conto del Comune;

d) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali anche al di fuori della dotazione organica ai sensi di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici.

e) sostituire temporaneamente il dirigente di una struttura organizzativa, che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza dopo avergli assegnato un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti di cui sopra, con altro di pari qualifica, con il Segretario Comunale, con il Direttore generale ove nominato o con soggetto esterno all'amministrazione all'uopo incaricato.

f) sostituire temporaneamente con altro di pari qualifica o con il Segretario Comunale o con il Direttore generale se nominato o con incaricato esterno all'amministrazione il Dirigente, quando in caso di conflitto di interesse lo stesso ha l'obbligo di astenersi;

g) gestire il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'agenzia dalla quale lo stesso dipende;

h) conferire a consiglieri comunali deleghe per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti;

i) adottare gli atti comunali diversi da quelli generali, che non sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza.

4. Il Sindaco, inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi della stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. La rappresentanza istituzionale è esercitata direttamente o per delega agli Assessori. L'esercizio della rappresentanza legale, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario Comunale ed ai Dirigenti in base a delega rilasciata dal Sindaco. La delega può essere generale con poteri di rappresentanza in giudizio e possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, stipulare convenzioni inerenti la competenza attribuita oppure di volta in volta con i medesimi contenuti, per singole liti e convenzioni.

Articolo 15 - Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni vicarie sono svolte dal Vicesindaco e, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore a tal fine delegato secondo l'ordine determinato dal Sindaco con il provvedimento di nomina della Giunta.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Art. 16 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini e delle loro formazioni sociali il fondamento della partecipazione democratica.

2. Il Comune valorizzando le forme democratiche di associazionismo e favorendone l'autonomia, può istituire un apposito Albo dove verranno iscritte, su richiesta, le Associazioni Castanesi.

3. Il Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo.

4. Il Consiglio Comunale istituisce organismi consultivi nelle materie di competenza comunale, denominati «Consulte»; all'atto dell'istituzione, lo stesso consiglio ne disciplina composizione, modalità di funzionamento e durata, nei limiti temporali del proprio mandato.

5. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

6. Gli utenti di tali servizi possono costituirsi in comitati di gestione, disciplinati dal relativo regolamento.

Art. 17 - Forme di consultazione e partecipazione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la consultazione dei cittadini, su provvedimenti di interesse generale.

2. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 18 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini nel numero minimo del 1% degli elettori possono presentare istanze e petizioni per la tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco, se lo ritiene fondato, sottopone alla Giunta Comunale l'esame dell'istanza o petizione entro trenta giorni dal loro ricevimento.

3. Entro i successivi trenta giorni la decisione della Giunta Comunale deve essere comunicata al richiedente.

Art. 19 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Al fine di offrire ai ragazzi un primo concreto approccio con la vita sociale, politico amministrativa del loro Comune può essere istituito il Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di dare voce alle esigenze dei ragazzi presso l'ente locale.

3. Il regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione interna del Consiglio comunale dei ragazzi nonché le modalità di elezione.

Art. 20 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa per la formazione o la modifica dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un quarantesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa tutti gli atti a contenuto e ad emanazione vincolata, oltre alle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità ed urbanistica;
 - c) designazioni e nomine.
4. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e, entro sessanta giorni, presenta la propria relazione al Consiglio Comunale il quale la esamina entro i successivi sessanta giorni. Ove il Consiglio non provveda entro tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva.

Capo II

Art. 21 - Referendum

1. È ammesso referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza comunale, escluse quelle concernenti tributi, tariffe, bilancio, espropriazione per pubblica utilità, nomine e designazioni.
2. Il referendum può essere promosso dai cittadini o dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le richieste dei cittadini, con il testo della questione o della proposta oggetto di referendum, devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento degli elettori. Sull'ammissibilità del quesito o della proposta referendaria decide il Consiglio, con la predetta maggioranza, sentito il parere vincolante della Commissione Consiliare paritetica prevista da apposito regolamento sulla disciplina dei referendum e previa audizione, da parte della stessa

Commissione, di una delegazione dei proponenti. La predetta Commissione si configura come Commissione di Garanzia ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente.

3. Il referendum non ha luogo se, prima della data stabilita per l'inizio della raccolta delle firme, il competente organo elettivo comunale, con proprio provvedimento, recepisce il parere e dà attuazione alla proposta oggetto della richiesta referendaria.

4. Il referendum, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o provinciali, è indetto dal Sindaco e si svolge, secondo le norme previste nell'apposito regolamento, in modo da garantire la maggiore partecipazione dei cittadini e la loro più completa informazione, anche relativamente all'esito dello stesso.

Art. 22 - Effetti del referendum

1. Il quesito o la proposta sottoposta a referendum è dichiarata accolta nel caso in cui i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi ed abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito o della proposta sottoposta a referendum.

3. Il Consiglio Comunale deve motivare adeguatamente la delibera che non aderisca o non recepisca, in tutto o in parte, il parere o la proposta approvata con il referendum.

Capo III

Art. 23 - Diritto di accesso dei cittadini

1. I cittadini esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi e partecipano agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive nei termini e secondo le modalità dell'apposito Regolamento.

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 24 - Servizi pubblici comunali

1. Per la realizzazione dei propri fini sociali e le attività promozionali, il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scelte con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Contestualmente all'atto di assunzione di pubblici servizi, il Consiglio Comunale adotta il regolamento che ne disciplina i modi e le forme di gestione.

Art. 25 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati, garantendo la presenza di entrambi i sessi, dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

5. Spetta al Comune conferire il capitolo di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Titolo V

LE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 26 - Forme associative e di cooperazione.

Il Comune per l'espletamento di particolari servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nelle forme previste dalla legge.

Titolo VI

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 - Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto. La funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, spetta agli organi elettivi; la gestione amministrativa, tecnica e contabile, spetta ai dirigenti ed agli altri responsabili delle attività e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Si osservano inoltre, nell'organizzazione e nella gestione delle attività e dei servizi comunali i seguenti principi:

- a) buon governo, imparzialità, partecipazione e trasparenza;
- b) finalizzazione delle attività e dei servizi pubblici, compresi gli orari del loro svolgimento, alla soddisfazione degli accertati bisogni della comunità locale;
- c) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- d) autonomia decisionale strettamente collegata alla attribuzione di responsabilità ed alla verifica di efficienza e di efficacia dell'attività della singola unità organizzativa e di quella complessiva dell'Ente;
- e) superamento di rigide separazioni di competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici;
- f) valorizzazione della professionalità;
- g) pari dignità ed opportunità ai lavoratori di entrambi i sessi;
- h) snellimento e semplificazione delle procedure.

Art. 28 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 3.
2. I Regolamenti e le loro modifiche diventano esecutivi contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione degli stessi e sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applicano le sanzioni amministrative ivi previste.

Art. 29 - Organizzazione, direzione, responsabilità degli uffici

1. Il Comune, in conformità alle norme del presente Statuto, disciplina con apposito Regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione e l'articolazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione anche, all'occorrenza, con l'ausilio di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può altresì prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici avvenga mediante contratto a tempo determinato.

Art. 30 - Il Segretario Comunale

Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e riceve da questi gli indirizzi di organizzazione per l'attuazione degli obiettivi e dei progetti adottati dagli organi istituzionali. E' il vertice della struttura burocratica ed è responsabile del coordinamento dei funzionari apicali, in posizione sovraordinata ad essi. Il coordinamento si esercita con direttive, disposizioni di servizio e con la presidenza degli organismi di coordinamento previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, o impedimento.

Art. 31 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nominati dal Sindaco, spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, secondo le modalità Stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili apicali dei Servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini, qualitativi e quantitativi, degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nonché del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze. A tal fine essi compiono anche tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 32 - Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla normativa in vigore.

2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per gli ambiti di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, sempre in funzione del monitoraggio e della valutazione di costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta.

Titolo VII

Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello vigente approvato con le deliberazioni consiliari n. 12 dell' 8 giugno 2000 e n. 28 del 27 luglio 2000 e tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto con esso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Le disposizioni previste nello Statuto approvato con deliberazioni consiliari n. 12 dell'8 giugno 2000 e n. 28 del 27 luglio 2000 concernenti il difensore civico ed il Direttore Generale continuano ad avere efficacia sino alla scadenza degli incarichi in corso, quelle concernenti la composizione della Giunta comunale sino alla scadenza del mandato amministrativo.